Disposizioni per le attività di informazione e comunicazione del Consiglio regionale da osservare nel periodo della campagna elettorale per le elezioni amministrative riguardanti alcuni comuni della Regione Toscana domenica 10 giugno 2018, con eventuale turno di ballottaggio domenica 24 giugno 2018

Regole di comportamento per le attività di informazione e comunicazione del Consiglio regionale da osservare nel periodo della campagna elettorale per le elezioni amministrative riguardanti alcuni comuni della Regione Toscana domenica 10 giugno 2018 con eventuale turno di ballottaggio domenica 24 giugno 2018

Il giorno 10 giugno 2018, si svolgeranno le elezioni amministrative in alcuni comuni della Regione Toscana.

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni amministrative di domenica 10 giugno 2018, con eventuale turno di ballottaggio domenica 24 giugno 2018, e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono in vigore le regole previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica).

Per quanto riguarda l'attività del Consiglio si applica quanto previsto dal primo comma dell'articolo 9 della legge citata 28/2000 che fa "divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

In concreto, per tutte le attività di informazione e comunicazione, ci si dovrà attenere alle seguenti disposizioni che si applicano <u>limitatamente a tematiche, contenuti e soggetti relativi ai territori interessati dalla campagna elettorale per le elezioni amministrative e per l'eventuale turno di ballottaggio:</u>

1) Comunicati stampa

- a) Prosegue la diffusione dell'informazione attraverso i comunicati stampa sull'attività istituzionale del Consiglio regionale e delle sue commissioni consiliari. L'informazione dovrà però limitarsi all'oggetto degli atti in discussione o al tema dei dibattiti purché non riportino interventi che abbiano diretto riferimento ai temi della campagna elettorale e riguardino solo il merito dei provvedimenti in discussione.
- b) Con le stesse modalità e gli stessi limiti di cui sopra viene data informazione delle ulteriori attività del Consiglio (presentazione libri, mostre, convegni, cerimonie, incontri con delegazioni, etc.).
- c) I comunicati degli organi consiliari dovranno riferirsi esclusivamente a fatti di carattere istituzionale ed essere redatti nella forma impersonale (il Presidente del Consiglio regionale; il Presidente della commissione; e simili).

2) Conferenze stampa

Le conferenze stampa sono sospese <u>limitatamente a tematiche, contenuti e soggetti riferiti ai territori interessati dalla campagna elettorale per le elezioni amministrative e per l'eventuale turno di ballottaggio.</u>

3) "Il Consiglio" periodico *on line* del Consiglio regionale

Il periodico continua le pubblicazioni con le limitazioni già sopra espresse per i comunicati stampa. Le sintesi degli interventi dovranno riferire argomentazioni strettamente inerenti al contenuto dei provvedimenti, prive di valutazioni e di carattere politico o, tanto meno, elettorale in relazione ai comuni in cui si svolgeranno le consultazioni elettorali amministrative.

4) Sito Internet e materiale promozionale

Gli inviti e il materiale informativo delle iniziative che si svolgono presso le sale consiliari possono indicare la carica e il nome dei consiglieri partecipanti, senza indicazione del gruppo di appartenenza, nonché la qualifica e il nome dei partecipanti esterni, senza indicazione di appartenenza a partiti o schieramenti politici. La relativa comunicazione sul sito si uniforma al medesimo criterio.

5) Editoria e stampa

Il servizio di editoria e stampa a favore dei gruppi consiliari e di singoli consiglieri è sospeso, limitatamente alla riproduzione di documentazione inerente tematiche e contenuti riferiti all'oggetto delle consultazioni elettorali per le elezioni amministrative.

6) Trasmissioni televisive sull'attività del Consiglio

 a) La responsabilità dei contenuti delle trasmissioni e del rispetto delle regole della par condicio fa esclusivamente carico alle emittenti. Resta possibile la eventuale trasmissione delle sedute consiliari.

7) Uso delle sale del Consiglio

Per l'uso di tutte le sale del Consiglio si applicano le disposizioni indicate all'articolo 47 "Limitazioni nel periodo elettorale" del vigente Testo unico delle disposizioni organizzative e procedimentali del Consiglio di competenza dell'Ufficio di presidenza, approvato con deliberazione Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38, di seguito riportate:

- 1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali per elezioni o referendum, e fino alla chiusura delle operazioni di voto, si applicano, ai fini dell'uso delle sale del Consiglio, le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica).
- 2. L'Ufficio di presidenza delibera le specifiche disposizioni attuative e i conseguenti indirizzi per gli uffici.

A tal fine si prevede che:

- 1. Nei periodi indicati al comma 1 dell'articolo 47 del TU. UP è comunque vietato l'uso delle sale per iniziative pubbliche che abbiano per oggetto tematiche riguardanti le consultazioni elettorali per le elezioni amministrative, ovvero per iniziative alle quali partecipino soggetti candidati alle citate elezioni.
- 2. Negli stessi periodi la domanda di utilizzazione delle sale del Consiglio deve indicare, oltre all'oggetto dell'iniziativa, i relatori e gli altri soggetti invitati. Alla domanda deve essere unita una dichiarazione con la quale il promotore dell'iniziativa si assuma piena responsabilità relativamente al rispetto delle norme che disciplinano il divieto di propaganda ai sensi dell'articolo 9 della 1. 28/2000.

8) Manifestazioni per 2 giugno

Le manifestazioni indette per la citata ricorrenza, qualora ricadano nel periodo soggetto alle limitazioni ai sensi della legge 28/2000, non costituiscono forme di propaganda elettorale, purché attengano esclusivamente alle medesime ricorrenze.

9) Iniziative dei consiglieri promosse ai sensi dell'articolo 39 TU.UP.

Sono sospese tutte le iniziative dei consiglieri, richieste ai sensi dell'articolo 39 del Testo unico delle disposizioni organizzative e procedimentali del Consiglio di competenza dell'Ufficio di presidenza, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38 inerenti tematiche e contenuti riferiti all'oggetto delle consultazioni elettorali per le elezioni amministrative.

10) Iniziative degli organismi autonomi istituiti presso il Consiglio regionale

Gli organismi autonomi istituiti presso il Consiglio regionale possono svolgere iniziative attinenti al proprio ambito di competenza, con i limiti previsti nel presente atto.

Si richiama, infine, in via generale, il divieto per i candidati e per i partiti o movimenti politici di svolgere attività di propaganda avvalendosi di mezzi, risorse, personale e strutture della Pubblica amministrazione.